

<b>04/04/2023</b>
PROTOCOLLO USCITA <b>AOO_056-0001152</b>
<i>Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 82/2005</i>

Ministero del Turismo  
Direzione generale della programmazione  
e delle politiche per il turismo  
[dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it](mailto:dir.programmazione@pec.ministeroturismo.gov.it)

ANCI Puglia  
[segreteria@anci.puglia.it](mailto:segreteria@anci.puglia.it)  
[affarigenerali@anci.puglia.it](mailto:affarigenerali@anci.puglia.it)

Confindustria Puglia  
[confindustriapuglia@confindustriapuglia.it](mailto:confindustriapuglia@confindustriapuglia.it)  
[internazionalizzazione@confindustriapuglia.it](mailto:internazionalizzazione@confindustriapuglia.it)  
[max@asco.it](mailto:max@asco.it)

Confcommercio Puglia  
[puglia@confcommercio.it](mailto:puglia@confcommercio.it)  
[g.chiarelli59@gmail.com](mailto:g.chiarelli59@gmail.com)

Federalberghi Puglia  
[f.caizzi@federalberghibari.it](mailto:f.caizzi@federalberghibari.it)

Confesercenti Puglia  
[puglia.assoturismo@gmail.com](mailto:puglia.assoturismo@gmail.com)  
[francescodecarlo25@gmail.com](mailto:francescodecarlo25@gmail.com)

E p.c.

Assessore al Turismo  
Ing. Gianfranco Lopane  
[gianfranco.lopane@regione.puglia.it](mailto:gianfranco.lopane@regione.puglia.it)

Direttore di Dipartimento  
Dott. Aldo Patruno  
[a.patruno@regione.puglia.it](mailto:a.patruno@regione.puglia.it)

D.G. Pugliapromozione  
Dott. Luca Scandale  
[l.scandale@aret.regione.puglia.it](mailto:l.scandale@aret.regione.puglia.it)

**Oggetto:** art. 70 L.R. 32/2022 rubricato “Modifiche alla l.r. 49/2017”. Circolare esplicativa prot. n. 056\_0000996 del 20.03.2023. Ulteriori chiarimenti. Pubblicazione CIS.

Preliminarmente si ritiene di evidenziare, come si è già avuto modo di precisare con la circolare riportata in oggetto di cui la presente costituisce integrazione, che le modifiche normative introdotte dall’art. 70 della l.r. 32/2022 si sono rese necessarie in quanto la materia trova ora disciplina anche a livello nazionale.

In sostanza sussiste, allo stato, in relazione all’obbligo di ostensione del CIS, disciplina normativa sia regionale che statale con riferimento alla quale sono pervenute, a questa Sezione, richieste di chiarimento in ordine alle modalità concrete di pubblicazione del CIS al fine di correttamente ottemperare all’obbligo normativo.

Con riferimento alla prima, detta è data dalla l.r. 49/2017 e dalle sue disposizioni attuative (D.G.R. n. 22 del 13.01.2020 e D.D. n. 34 del 18.02.2020).

L’elemento di novità, oltre quello introdotto dall’art. 70 della l.r. 32/2022, è costituito dall’intervenuta normazione statale introdotta nel corpo normativo dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” e specificatamente dall’art. 13 quater, ove:

- al comma 4 è stabilito che “**Ai fini della tutela dei consumatori**, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una **banca di dati delle strutture ricettive**, nonché degli immobili destinati alle **locazioni brevi** ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, **identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta** e alla promozione dei servizi all’utenza, **fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.**”;
- al comma 7, che “**I soggetti titolari delle strutture ricettive**, (i soggetti che concedono in **locazione breve** immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,) i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, **sono tenuti a pubblicare (i codici di cui al comma 4) nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione ....**”;
- Al comma 8, che “L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l’applicazione della **sanzione pecuniaria** da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.”.

In sede di attuazione il Ministero del Turismo ha emanato il D.M. n. 161 del 29 settembre 2021 “Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’art. 13 quater del decreto legge

30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

Detto, al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, stabilisce all’art. 3, comma 2 che “I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici **sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale** o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto **in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza**. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza”.

In sostanza atteso che il codice identificativo regionale (CIS) è già disponibile per tutti gli operatori della ricettività pugliese (alberghieri e non alberghieri) regolarmente registrati al DMS Puglia (è reperibile sia nella Comunicazione Prezzi e Servizi sia all’interno dell’area riservata del DMS) i richiesti chiarimenti attengono alle modalità concrete di ostensione.

Posto quindi che la norma statale, cui è stato fatto riferimento, contiene un rinvio alle disposizioni regionali in materia, si ritiene di poter precisare che l’obbligo dell’indicazione del CIS, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali (e in particolare alle finalità della norma, che è bene ricordarlo, rispondono all’esigenza di conoscere “l’offerta turistica regionale) non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione e che pertanto non c’è obbligo di indicazione del CIS nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura, e per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc., ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.

Si prega ANCI Puglia di dar diffusione della presente nota ai Comuni pugliesi e alle Associazioni di categoria di diffonderla ai propri aderenti.

Si informa altresì che la presente nota viene inviata anche al Ministero del Turismo, Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, ove lo stesso Ministero ritenga le precisazioni fornite incoerenti con le disposizioni nazionali richiamate o integrare le stesse con ulteriori fattispecie di esenzione dell’obbligo di pubblicazione del Codice cui ci si riferisce.

Il Dirigente della Sezione Turismo e Internazionalizzazione  
Dott. Patrizio Giannone